

20 agosto 2020

Il cd. Decreto di Agosto: D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104

Con il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (il “**Decreto Agosto**”), pubblicato in G.U. il 14 agosto 2020, ed in vigore dal 15 agosto 2020, prosegue l’introduzione di misure di sostegno e di norme di natura straordinaria nel contesto della legislazione emergenziale COVID-19. Il presente documento fornisce prime indicazioni su alcune disposizioni del Decreto Agosto di rilevanza per le imprese nella gestione del personale dipendente.

Il Decreto Agosto segue il **Decreto Cura Italia** (DL 18/2020, convertito con modifiche dalla Legge 27/2020) ed il **Decreto Rilancio** (DL 34/2020, convertito con modifiche dalla Legge 77/2020).

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 – NUOVI TRATTAMENTI

CIGO, Assegno Ordinario (FIS/Fondi solidarietà) e CIG in deroga¹

- Vengono previste ulteriori **9 (“Primo Blocco”) + 9 (“Secondo Blocco”) settimane** di ammortizzatori con causale COVID-19, ossia CIGO, Assegno Ordinario e CIG in deroga (a seconda del regime applicabile al singolo datore di lavoro) ai sensi della normativa speciale introdotta dal Decreto Cura Italia e successive modifiche;
- le complessive **18 settimane** di cui sopra si collocano all’interno del periodo 13 luglio 2020 – 31 dicembre 2020; **gli eventuali periodi di fruizione dell’ammortizzatore precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del Decreto Cura Italia, e collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020, sono imputati alle 9 settimane del Primo Blocco**;
- le 9 settimane del Secondo Blocco:
 - ✓ sono riconosciute soltanto ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il Primo Blocco di 9 settimane;
 - ✓ prevedono il pagamento di un contributo addizionale, pari ad una percentuale della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate; la misura del contributo dipende dal raffronto tra **il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019**:
 - **18%**, se il datore di lavoro non ha avuto alcuna riduzione di fatturato;
 - **9%**, se il datore di lavoro ha avuto una riduzione di fatturato *inferiore* al 20%;
 - **0%**, se il datore di lavoro ha avuto una riduzione di fatturato *pari o superiore* al 20% (oppure se l’attività di impresa è stata avviata successivamente al 1° gennaio 2019).
- Dal punto di vista delle relative procedure sindacali, il Decreto Agosto non introduce nuove norme, di talché appare legittimo ritenere che

¹ Articolo 1, Decreto Agosto.

	<p>continueranno a trovare applicazione le procedure sindacali di cui al Decreto Cura Italia oggi vigente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>la domanda deve essere presentata</u>: (1) entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa; <i>ma</i> (2) in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di settembre 2020.
2. ESONERI / AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE	
<p>Esonero contributivo per datori di lavoro che non chiedano ammortizzatori 2 ("Esonero # 1")</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Beneficiari</u>: datori di lavoro che (x) non chiedano gli ammortizzatori COVID-19 di cui all'Articolo 1 del Decreto Agosto; e (y) abbiano già fruito degli ammortizzatori COVID-19 nei mesi di maggio e giugno 2020 (anche se parzialmente collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020). ▪ <u>Oggetto dell'esonero</u>: contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) per massimo 4 mesi nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruito nei mesi di maggio e giugno 2020. ▪ <u>Termine di fruizione</u>: 31 dicembre 2020.
<p>Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato 3 ("Esonero # 2")</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Beneficiari</u>: datori di lavoro che (x) assumano, dopo il 15 agosto 2020, lavoratori a tempo indeterminato (con esclusione di apprendisti, lavoratori domestici e lavoratori a tempo indeterminato nella medesima impresa nei 6 mesi precedenti); (y) trasformino un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato successivamente al 15 agosto 2020. ▪ <u>Oggetto dell'esonero</u>: contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) per massimo 6 mesi decorrenti dall'assunzione nel limite massimo di Euro 8.060 su base annua. ▪ <u>Termine della misura</u>: 31 dicembre 2020.
<p>Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato in alcuni settori 4 ("Esonero # 3")</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Settori destinatari</u>: turismo e stabilimenti termali in caso di assunzioni a tempo determinato / stagionali. ▪ <u>Oggetto dell'esonero</u>: contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) per il periodo dei contratti stipulati e comunque massimo 3 mesi. ▪ <u>Termine della misura</u>: 31 dicembre 2020.
<p>"Decontribuzione Sud" 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Beneficiari</u>: datori di lavoro che abbiano rapporti di lavoro la cui sede sia situata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia⁶.

² Articolo 3, Decreto Agosto.

³ Articolo 6, Decreto Agosto.

⁴ Articolo 7, Decreto Agosto.

⁵ Articolo 27, Decreto Agosto.

⁶ L'Umbria, originariamente inserita nella Relazione Tecnica del Decreto Agosto, sembra essere stata espunta dalla lista delle Regioni beneficiarie. Si attendono chiarimenti al riguardo.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Oggetto dell'agevolazione:</u> esonero dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) pari al 30% dei complessivi contributi dovuti. ▪ <u>Termine della misura:</u> dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.
3. BLOCCO DEI LICENZIAMENTI	
<p><u>Precedente disciplina introdotta dal Decreto Cura Italia</u>⁷</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 17 agosto 2020. ▪ Sospensione (x) delle procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020; e (y) delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex articolo 7, legge 604/66.
<p><u>Attuale disciplina introdotta dal Decreto Agosto</u>⁸</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Viene mantenuto il blocco di licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro che <u>non abbiano interamente fruito</u>: <ul style="list-style-type: none"> - degli ammortizzatori COVID-19 di cui all'Articolo 1 del Decreto Agosto (cfr. § 1.), ovvero - dell'Esonero # 1 (cfr. § 2.) <p><u>Pertanto, il termine del blocco è mobile, in quanto dipende dalla cessazione della fruizione (i) dell'ammortizzatore COVID-19 ovvero (ii) dell'esonero contributivo.</u></p> ▪ Nei medesimi casi di cui sopra, viene mantenuta la sospensione (x) delle procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020; e (y) delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex articolo 7, legge 604/66. ▪ <u>Eccezioni</u> al blocco / sospensione dei licenziamenti: <ol style="list-style-type: none"> 1) "cambio appalto", nel caso di licenziamento di personale impiegato nell'appalto che sia riassunto dal nuovo appaltatore; 2) cessazione attività dell'impresa conseguente a messa in liquidazione senza prosecuzione dell'attività, a condizione che durante la liquidazione non si effettuino cessioni che si qualificano come trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.; 3) accordo collettivo aziendale (stipulato dalle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale) di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; ai lavoratori che aderiscono verrà riconosciuto l'accesso alla NASPI; 4) licenziamenti disposti in caso di fallimento senza esercizio provvisorio.

⁷ Articolo 46, Decreto Cura Italia come successivamente modificato dal Decreto Rilancio.

⁸ Articolo 14, Decreto Agosto.

4. CENNI AD ALCUNE ULTEIORI DISPOSIZIONI DI RILIEVO PER LE IMPRESE

Contratti a tempo determinato⁹

- Modificando l'art. 93 del Decreto Rilancio, il Decreto Agosto prevede che **fino al 31 dicembre 2020**, ferma la durata complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per 1 sola volta, i contratti a termine **anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, D. Lgs. 81/2015**.
- Il Decreto Agosto ha abrogato la regola introdotta in sede di conversione del Decreto Rilancio¹⁰, che aveva previsto la proroga automatica dei contratti a termine per un periodo corrispondente al periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Fondo Nuove Competenze ("FNC")

- Il Decreto Rilancio aveva già previsto che, per l'anno 2020, con contratto collettivo aziendale o territoriale si possa rimodulare l'orario di lavoro a fronte di "mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa", convertendo una parte dell'orario di lavoro in formazione professionale, finanziata dal "Fondo Nuove Competenze" costituito presso Anpal¹¹.
- Il Decreto Agosto (i) estende la misura anche al 2021, (ii) prevede maggiori fondi, e (iii) identifica un'ulteriore finalità del FNC, in quanto la rimodulazione dell'orario di lavoro può essere anche funzionale a "favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori"¹².
- Si attende il decreto ministeriale attuativo.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa. La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Per qualsiasi informazione scrivetece a: coronavirus@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.

⁹ Articolo 8, Decreto Agosto.

Si rammenta che l'articolo 93 del Decreto Rilancio si è aggiunto, in materia di contratti a tempo determinato, all'art. 19-bis del Decreto Cura Italia (introdotta dalla legge di conversione), in forza del quale ai datori di lavoro che fruiscono degli ammortizzatori sociali Covid-19 è consentita la possibilità, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

¹⁰ Articolo 93, comma 1-bis, Decreto Rilancio.

¹¹ Articolo 88, Decreto Rilancio.

¹² Articolo 4, Decreto Agosto.